

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 22 Luglio 2024, n. 7 - 16162

**Temporanea sostituzione del consigliere Marco Gabusi a seguito di sospensione dalle funzioni per nomina ad assessore (articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12).
(Proposta di deliberazione n. 8).**

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024 per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, l'Ufficio centrale regionale istituito presso la Corte d'Appello di Torino ha proclamato eletto alla carica di consigliere regionale Marco Gabusi, candidato della lista regionale "Per il Piemonte".

visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 del 1° luglio 2024 con cui è stato nominato assessore regionale, tra gli altri, il consigliere Gabusi;

considerato che:

- l'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*), prevede al comma 1, che l'esercizio delle funzioni di assessore regionale sia incompatibile con le funzioni di consigliere regionale;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo 8 "La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore in seno alla Giunta regionale determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere a decorrere dalla data del decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta regionale, che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'affidamento della supplenza nella seduta di insediamento o, nel corso della legislatura, nella prima adunanza utile";

dato atto dell'avvenuta sospensione di diritto dalle funzioni del consigliere Gabusi a far data dalla nomina ad assessore e che, pertanto, si rende necessario l'affidamento della supplenza ai sensi del citato articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2023, secondo le modalità di cui al successivo comma 5;

visto il verbale dell'Ufficio centrale regionale, da cui risulta che l'assessore Marco Gabusi è stato proclamato eletto consigliere regionale in data 25 giugno 2024, nella Lista regionale "Per il Piemonte" e che, nell'ambito di tale lista aveva indicato quale gruppo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della l.r. 12/2023, il gruppo di liste "Forza Italia Berlusconi PPE-UDC-PLI";

visto l'articolo 8, comma 5, della citata l.r. 12/2023, il quale prevede che se il consigliere sospeso è stato eletto nella lista regionale, la supplenza è affidata al primo dei candidati non eletti della medesima lista, secondo la graduatoria di cui all'articolo 27, comma 17, lettera a), appartenente al medesimo gruppo di liste del consigliere nominato assessore; In assenza di tale graduatoria, o se la stessa ha esaurito i candidati ovvero se i candidati ancora presenti appartengono a un gruppo di liste diverso da quello del consigliere nominato assessore il seggio è attribuito, in caso di indicazione del gruppo di liste di appartenenza, al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale di tale gruppo di liste, individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), della medesima legge regionale;

considerato che dal verbale dell'Ufficio centrale regionale, nell'ambito della graduatoria dei candidati non eletti della lista regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera a), risulta che i candidati ancora presenti non appartengono al gruppo di liste "Forza Italia Berlusconi PPE-UDC-PLI", e che il seggio va attribuito al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale di tale gruppo di liste, individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b);

visto il comma 4, ultimo periodo, del citato articolo 8 della l.r. 12/2023 che prevede "Fino al completamento del primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14";

preso atto che dal verbale dell'Ufficio centrale regionale, nella graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), l'ordine delle circoscrizioni del gruppo di liste "Forza Italia Berlusconi PPE-UDC-PLI" risulta il seguente: Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Torino;

preso atto che dal medesimo verbale, risultano aver già ottenuto seggio, a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14, le liste circoscrizionali di Cuneo e Asti;

rilevato pertanto che, dallo scorrimento di tale graduatoria, in applicazione dell'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, risulta che la prima lista circoscrizionale del gruppo di liste è "Forza Italia Berlusconi PPE – UDC – PLI" della circoscrizione di Alessandria;

preso atto che dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Alessandria, nella lista avente il contrassegno "Forza Italia Berlusconi PPE-UDC-PLI", risulta che il primo dei candidati non eletti è il signor Davide Mario Giorgio Buzzi Langhi, al quale deve essere pertanto essere affidata la supplenza

d e l i b e r a

la temporanea sostituzione di Marco Gabusi, sospeso dalle funzioni di consigliere regionale in conseguenza della nomina ad assessore, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale al primo dei candidati non eletti della lista circoscrizionale di Alessandria "Forza Italia Berlusconi PPE-UDC-PLI", signor Davide Mario Giorgio Buzzi Langhi.

(omissis)